

## **ENERGIVORI GREEN**

**REGOLE APPLICATIVE SUI  
CONTROLLI RELATIVI  
ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI PER LA RIDUZIONE  
DELL'IMPRONTA DI CARBONIO  
NEL CONSUMO DI ENERGIA  
ELETTRICA DEGLI ENERGIVORI**

—



## INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA DISCIPLINA.....	5
3. SCAMBIO DATI TRA LA CSEA, L'ENEA, IL GSE E L'ISPRA.....	6
4. DATI NECESSARI AI CONTROLLI DEL GSE.....	6
5. SEZIONE ENERGIVORI.....	8
5.1 Attività propedeutiche all'inclusione degli autoconsumi rinnovabili nel calcolo della c.d. Quota Green ..	8
5.2 Registrazione degli Energivori sull'Area Clienti del GSE.....	9
5.3 Sottoscrizione del Portale GO.....	9
5.4 Copertura delle soglie percentuali del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio - Modalità attuative.....	10
5.4.1 Inserimento dei dati relativi all'autoproduzione di energia elettrica in sito o in prossimità per l'anno di competenza 2024.....	11
5.4.2 Funzionalità di visualizzazione a disposizione dell'Energivoro.....	12
5.5 Visualizzazione dell'esito del calcolo.....	13
5.6 Gestione dell'interlocutorio con il GSE.....	13
6. SEZIONE GSE.....	13
6.1 Calcolo del raggiungimento delle soglie % del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio.....	13
6.2 Verifica annuale dell'ottemperanza agli adempimenti per il raggiungimento delle soglie % del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio.....	15

## AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ENERGIVORI - CONTROLLI GSE

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra le modalità e i termini con cui le imprese energivore che accedono al regime delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema a favore delle stesse, riformato dall'articolo 3 del **DL 131/2023**<sup>1</sup> in coerenza con la nuova Disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione Europea (comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01), adempiono agli obblighi di riduzione dell'impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio, in attuazione dell'articolo 5 del **DM 256 del 10 luglio 2024 (DM 256/2024)** del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche MASE).

Le imprese energivore (nel seguito, anche Energivori), per ottenere l'agevolazione, sono tenute:

1. a rispettare i requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco degli Energivori tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito CSEA);
2. ad eseguire una diagnosi energetica oppure adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 purché sia dotato di una diagnosi energetica conforme all'Allegato 2 del DLGS 102/2014;
3. ad adottare **almeno una** tra le **ulteriori misure** previste dall'articolo 3, comma 8, del DL 131/2023, tra cui la riduzione dell'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio (**art. 3, comma 8, lett. b**).

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito ENEA) ha il compito di eseguire i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA è chiamata, altresì, ad effettuare controlli per accertare l'attuazione delle ulteriori misure collaborando, per le rispettive competenze, con il Gestore dei Servizi Energetici (nel seguito GSE) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA).

Il **GSE**, in particolare, è tenuto a collaborare con l'ENEA eseguendo il **controllo** sull'effettiva riduzione dell'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio (**art. 3, comma 8, lettera b**). Il GSE, inoltre, è tenuto a verificare l'adempimento degli Energivori alle disposizioni di cui all'**articolo 8, commi 5 e 6**, del DL 131/2023 per l'accesso alle maggiorazioni previste qualora almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica sia

---

<sup>1</sup> "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169



coperto con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del DLGS 199/2021<sup>2</sup>.

Le modalità con le quali l'Energivoro è tenuto ad implementare le misure rientranti nei controlli a cura del **GSE** sono state individuate dall'articolo 5 del DM 256/2024.

Nello specifico, con riferimento alle misure di cui ai controlli del GSE, l'Energivoro che opta per la riduzione dell'impronta di carbonio nel proprio consumo di energia elettrica (cd "Quota Green") deve coprire almeno il **30%** del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio (**art. 3, comma 8, lettera b del DL 131/2024**) attraverso **una delle modalità indicate all'articolo 5 del DM 256/2024, oppure una loro combinazione:**

- a) autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1), 2.1) e 2.2)<sup>3</sup>, DLGS 199/2021;
- b) Power Purchase Agreement (PPA): acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- c) Garanzie di Origine (GO): acquisizione e annullamento.

Per ottenere la **premialità** di cui all'**articolo 3, commi 5 e 6, del DL 131/2024** l'Energivoro deve ridurre l'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il **50%** del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio attraverso **una delle suddette modalità oppure una loro combinazione** a condizione che almeno il 5% del consumo dell'Energivoro sia coperto mediante autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1), 2.1) del DLGS 199/2021 oppure che almeno il 10% del consumo sia coperto mediante PPA.

---

<sup>2</sup> "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"

<sup>3</sup> Si intende produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo attraverso:

1) un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale, che può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

2) uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;



Il **DM 256/2024**, all'articolo 5, comma 3, prevede altresì l'adesione degli Energivori al *"sistema di certificazione della % di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica"* gestito dal GSE<sup>4</sup>.

La *"certificazione"* attesta la rinnovabilità del consumo elettrico effettuando il bilancio fisico dei consumi elettrici a partire dalle Garanzie di Origine (nel seguito anche GO), vale a dire l'unico strumento riconosciuto dall'Unione Europea per provare che una determinata quota o quantità di energia consumata sia stata prodotta da fonti rinnovabili. Ogni Garanzia di Origine garantisce la tracciabilità e la verificabilità dell'origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la produzione di energia, rappresentando quindi la migliore prova di consumo sostenibile.

Alla luce delle caratteristiche intrinseche delle Garanzie di Origine e dell'interconnessione tra il *"meccanismo di controllo della riduzione di carbonio nel consumo elettrico degli Energivori"* e la *"certificazione del GSE"* è stato delineato un processo di verifica delle condizionalità verdi incentrato sulle GO. Nelle more dell'attivazione del *servizio di certificazione* del GSE e della piena implementazione delle Garanzie di Origine relative agli autoconsumi rinnovabili, il sistema dei controlli di cui alle presenti Regole sarà effettuato anche ricorrendo alle Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (nel seguito anche DSAN) che gli Energivori dovranno rendere ai sensi del DPR 445/2000.

## 2. MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA DISCIPLINA

Per l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie gli Energivori, nell'anno di fruizione delle agevolazioni (anno T) e in ogni anno successivo, presentano domanda di iscrizione al portale Energivori della CSEA nell'anno T-1, in sessione ordinaria, ovvero nell'anno T, in sessione suppletiva e dichiarano:

- 1) di essere titolari di una diagnosi energetica oppure di aver adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 e di aver caricato la relativa diagnosi energetica sul Portale dell'ENEA;

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 9 del DM 224 del 14 luglio 2023: *"Con l'obiettivo di favorire la trasparenza e una maggiore responsabilizzazione nelle scelte di consumo di energia elettrica, le GO annullate a favore dei consumatori finali, da parte delle imprese di vendita, quelle annullate direttamente dagli utenti di dispacciamento in prelievo e dai consumatori finali che acquistano l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate dal GSE, su richiesta degli stessi consumatori, per la fornitura di un servizio di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili. 2. Per le finalità di cui al comma 1, su richiesta dei consumatori finali interessati, il GSE rilascia una certificazione dei consumi rinnovabili sulla base del bilancio fisico dei consumi elettrici, che tiene conto dell'energia prelevata dalla rete elettrica e inclusa nei contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dai medesimi consumatori finali con le relative società di vendita e nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, nonché dell'energia prodotta e autoconsumata."*

- 2) la modalità scelta per ottemperare agli obblighi al fine di ottenere l'agevolazione tariffaria fra quelle previste dalle lettere a), b), c) dall'articolo 3, comma 8, del DL in parola, nonché l'eventuale scelta di accedere alla premialità, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 dello stesso DL.

La CSEA forma l'elenco degli Energivori comprensivo della modalità scelta da ciascuno per adempiere agli obblighi e lo trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno T+1, all'ENEA, all'ISPRA e al GSE per i controlli di competenza.

Il GSE esegue i **controlli** riferiti all'anno di competenza T nell'anno T+1 e trasmette gli esiti all'ENEA in tempo utile alla trasmissione da parte dell'ENEA al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito ARERA) e alla CSEA del rapporto sui controlli entro il 30 giugno dell'anno T+1. Con riferimento ai dati autodichiarati dagli Energivori tramite DSAN, i controlli del GSE potranno essere svolti anche successivamente alla data del 30 giugno dell'anno T+1 e inviati alla CSEA, per il tramite dell'ENEA, per l'eventuale aggiornamento dell'esito dell'accertamento.

### 3. SCAMBIO DATI TRA LA CSEA, L'ENEA, IL GSE E L'ISPRA

Al fine di adempiere ai rispettivi compiti di controllo, come stabilito dal combinato disposto del **DL 131/2023** e del **DM 256/2024**, l'ENEA, il GSE, l'ISPRA e la CSEA hanno definito un flusso dati (nel seguito "tracciato") da condividere per ogni annualità oggetto di agevolazione e di controllo nel quale sono riportate le informazioni sugli Energivori necessarie alle rispettive verifiche.

Il GSE, entro il 31 gennaio dell'anno "T", riceve dalla CSEA il tracciato comprensivo dell'elenco degli Energivori che hanno optato per le misure relative al rispetto della c.d. Quota Green. Tale tracciato include le informazioni messe a disposizione dalla CSEA e dall'ENEA e le informazioni da restituire alla CSEA da parte del GSE, dell'ENEA e dell'ISPRA a seguito dei controlli di competenza.

### 4. DATI NECESSARI AI CONTROLLI DEL GSE

Il **GSE** esegue i **controlli**, nell'anno **T+1**, sulla competenza dell'anno T, con riferimento:

- **all'articolo 3, comma 8, lettera b), del DL 131/2023**: verifica della copertura di almeno il **30%** del fabbisogno complessivo di energia elettrica dell'Energivoro con fonti che non emettono carbonio attraverso il ricorso alle modalità indicate dall'**articolo 5, comma 1, del DM 256/2024** e richiamate al paragrafo 1;

- **all'articolo 3, commi 5 e 6, del DL 131/2023**: verifica della copertura di almeno il **50%** del fabbisogno complessivo di energia elettrica dell'Energivoro con fonti che non emettono carbonio attraverso il ricorso alle medesime modalità sopra elencate, di cui almeno il **10%** con Power Purchase Agreement o almeno il **5%** con autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1), 2.1) del DLGS 199/2021, come indicato dall'**articolo 5, comma 2, del DM 256/2024**, c.d. "Premialità".

Con riferimento alla modalità prevista **dall'articolo 5, comma 1, lettera b)** e per le finalità dei controlli in capo al GSE, è necessario che, congiuntamente all'acquisto di energia elettrica attraverso contratti **PPA**, siano trasferite all'Energivoro anche le rispettive Garanzie di Origine di tipo PPA.

Inoltre, con riferimento alla modalità prevista **dall'articolo 5, comma 1, lettera c)**, affinché il GSE possa associare le GO annullate in favore dell'Energivoro da parte delle imprese di vendita di energia elettrica, quest'ultime devono necessariamente indicare la **Partita IVA dell'Energivoro in fase di annullamento**.

Per l'anno di competenza 2024, i dati necessari alla verifica in capo al GSE del raggiungimento delle soglie percentuali imposte dal **DL 131/2023** sono in parte trasmessi dalla CSEA, in parte autodichiarati dagli Energivori e un'ulteriore parte estrapolata dal sistema di gestione delle Garanzie di Origine del GSE (Portale GO).

Più in particolare, il GSE riceve dalla **CSEA entro il 31 gennaio dell'anno T+1**:

- i dati anagrafici degli Energivori destinatari dell'agevolazione nell'anno T
- il fabbisogno elettrico complessivo riferito all'ultimo anno disponibile di ciascun Energivoro destinatario dell'agevolazione nell'anno T

I dati ricevuti dalla CSEA vengono utilizzati dal GSE per definire il perimetro dei soggetti inclusi nei controlli di propria competenza (dati anagrafici) ed effettuare il calcolo del raggiungimento delle soglie percentuali (dati di fabbisogno elettrico). Più in particolare, il dato di fabbisogno acquisito per il tramite della CSEA sarà impiegato per il calcolo della c.d. Quota Green associata all'anno di agevolazione T come indicato negli algoritmi riportati al paragrafo 6.1.

Per l'anno di competenza 2024, gli Energivori che intendano includere gli autoconsumi da fonti rinnovabile nella verifica della c.d. Quota Green sono tenuti a trasmettere al GSE, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel paragrafo 5.4.1, le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio attestanti i propri autoconsumi da fonti rinnovabili riferiti all'anno di competenza 2024.



La DSAN relativa agli autoconsumi, dovrà essere compilata sul Portale dagli Energivori per ciascun impianto di autoproduzione sul Portale GO a valle della registrazione nell'Area Clienti del GSE e conterrà le seguenti informazioni:

- Codice UP/UPN
- Tipologia impianto
- Fonte di alimentazione
- Proprietà impianto: Energivoro o soggetto terzo
- Cessione dell'energia nell'ambito del Ritiro Dedicato (SÌ/NO)
- Cessione dell'energia nell'ambito dello Scambio sul Posto (SÌ/NO)
- Energia incentivata con Tariffa Omnicomprensiva (SÌ/NO)
- Energia annua prodotta da fonti rinnovabili (MWh)
- Energia annua immessa in rete da fonti rinnovabili (MWh)
- Autoproduzione annua di energia elettrica effettuata in linea diretta ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), num. 2.1) del DLGS199/2021 [MWh]
- Autoproduzione annua di energia elettrica effettuata in sito ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), num. 1) del DLGS199/2021 [MWh]
- documento del rappresentante legale (da fornire in allegato alla DSAN).

Tutti i dati riferiti all'energia e alle Garanzie d'Origine, ancorché annullate anche entro il 31 marzo dell'anno T+1, devono riguardare esclusivamente l'anno T.

## 5. SEZIONE ENERGIVORI

### 5.1 Attività propedeutiche all'inclusione degli autoconsumi rinnovabili nel calcolo della c.d. Quota Green

Per l'anno di competenza 2024, gli Energivori potranno includere nelle "DSAN autoconsumo" esclusivamente gli autoconsumi associati ai seguenti impianti:

- impianti con qualifica IGO valida nel corso del 2024 o per i quali sia stata richiesta la qualifica IGO entro il 31 dicembre 2024;
- impianti di proprietà degli Energivori per i quali risulti attiva con il GSE nel corso del 2024 una convenzione di Ritiro Dedicato (RID), di Tariffa Omnicomprensiva (TO) o di Scambio sul Posto (SSP). Per questa fattispecie, gli autoconsumi autodichiarati ai fini del calcolo della c.d. Quota Green devono limitarsi al periodo di validità delle



suddette convezioni (mentre sui restanti periodi eventualmente non coperti da una convenzione con il GSE per il ritiro dell'energia dovrà essere attiva una qualifica IGO).

Per gli anni di competenza successivi al 2024, le GO autoconsumo saranno riconosciute per gli impianti IGO entro 12 mesi dal periodo di produzione. Le GO autoconsumo relative ad impianti RID, TO e SPP di proprietà degli Energivori, saranno automaticamente riconosciute per i periodi di validità delle convenzioni.

Relativamente all'emissione delle GO sull'energia elettrica consumata in sito, si rimanda a quanto specificato sulle *“Regole Applicative sulle Garanzie di Origine”*. Più in particolare, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere dotati di idonee apparecchiature che consentano la misurazione della produzione lorda e dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete. Ai fini della determinazione del numero delle GO, si precisa che, in assenza del valore rilevato dal misuratore dell'energia elettrica prodotta lorda, teleleggibile da parte del gestore di rete, o comunque in assenza dei dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte del medesimo gestore di rete (impianti in cessione totale), la produzione lorda viene assunta pari al valore dell'energia immessa in rete sul punto di consegna alla rete elettrica. Per gli impianti di potenza fino a 20 kW per i quali, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 361/2023/R/EEL del 3 agosto 2023, non è necessaria l'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta, l'energia elettrica netta prodotta coincide con l'energia elettrica effettivamente immessa in rete. Per quanto concerne il calcolo delle GO, in caso di presenza di sistemi di accumulo, si rimanda a quanto descritto nelle *“Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”*.

## 5.2 Registrazione degli Energivori sull'Area Clienti del GSE

Per l'anno di competenza 2024, gli Energivori sono tenuti a registrarsi sull'Area Clienti del GSE inserendo i propri dati anagrafici a partire dal 1° febbraio 2025 ed entro il 28 febbraio 2025.

A partire dal 2026, relativamente agli anni di competenza del fabbisogno dal 2025 e successivi, gli Energivori potranno registrarsi sull'Area Clienti del GSE a partire dal 1° gennaio dell'anno T+1, fermo restando il termine ultimo del 28 febbraio dell'anno T+1.

## 5.3 Sottoscrizione del Portale GO

A seguito dell'avvenuta registrazione sull'Area Clienti, l'Energivoro deve procedere a “sottoscrivere” il Portale GO per la richiesta di apertura del Conto Proprietà delle Garanzie



di Origine, propedeutico alla gestione dei trasferimenti e all'annullamento automatico delle GO. Tale funzionalità sarà disponibile dal 1° febbraio del 2025. All'atto di richiesta di apertura del Conto, il sistema verifica la rispondenza tra il dato di Partita IVA autodichiarato dall'Energivoro e quello trasmesso dalla CSEA al GSE. Se la verifica ha esito negativo il sistema non consentirà l'apertura del Conto Proprietà e l'Energivoro riceverà una segnalazione con l'indicazione dell'errore riscontrato e delle modalità di assistenza per la risoluzione.

## 5.4 Copertura delle soglie percentuali del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio - Modalità attuative

A seguito dell'avvenuta apertura del Conto Proprietà, l'Energivoro potrà dimostrare di aver implementato nell'anno oggetto di agevolazione (anno di competenza T) le misure per la copertura del 30% o del 50% del proprio fabbisogno elettrico con fonti prive di carbonio nelle seguenti modalità:

1. **Autoproduzione.** In caso di ricorso alla modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del DM 256/2024 e solo con riferimento a "l'**autoproduzione di energia elettrica in sito e/o in linea diretta**" per l'anno di competenza 2024, l'Energivoro deve presentare una DSAN, nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui al paragrafo 5.4.1, in cui dichiara le informazioni di cui al precedente paragrafo 4. Per gli anni di competenza successivi al 2024 gli eventuali autoconsumi rinnovabili verranno dimostrati dall'Energivoro direttamente attraverso le Garanzie di Origine da autoconsumo<sup>5</sup>. Laddove l'Energivoro intenda ottenere la c.d. "premierità" raggiungendo il 50% del proprio fabbisogno elettrico con fonti prive di carbonio, si ricorda che almeno il 5% del 50% dovrà essere coperto con il ricorso a "l'auto produzione di energia elettrica in sito o in prossimità" oppure almeno il 10% con il ricorso all'acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine (PPA). Con riferimento "all'**autoproduzione a distanza**" di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), num. 2.2 del DLGS 199/2021, laddove l'Energivoro sia anche produttore in possesso di qualifica IGO e affinché le Garanzie di Origine emesse sull'energia immessa in rete dall'impianto del produttore siano considerate per il raggiungimento della soglia del 30%, il produttore deve trasferire le suddette GO sul proprio Conto Proprietà avente profilo "Energivoro". L'auto produzione a distanza non concorre al raggiungimento della quota minima di autoconsumo del 5% per accedere alla Premierità.

---

<sup>5</sup> Le presenti Regole saranno opportunamente aggiornate a seguito dell'operatività delle Garanzie di Origine relative agli autoconsumi.

2. **PPA.** In caso di ricorso alla modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del DM 256/2024 "**acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine (PPA)**" è necessario che, attraverso tale modalità contrattuale, siano trasferite anche le rispettive Garanzie di Origine. Le Garanzie di Origine relative all'energia acquistata dall'Energivoro verranno, su indicazione del produttore, trasferite sul Conto Proprietà dell'Energivoro che dovrà accettare il trasferimento per ottenere l'annullamento automatico. Il trasferimento interno delle GO PPA dal produttore all'Energivoro avverrà tramite apposita funzionalità presente sul Portale GO. Tramite tale funzionalità il produttore dichiara ai sensi del DPR 445/2000, di avere in essere un contratto PPA comunicando la Partita IVA e il numero di Conto Proprietà della controparte PPA (Energivoro), nonché il numero delle GO PPA da trasferire. Laddove l'Energivoro intenda ottenere la c.d. "premierità" raggiungendo il 50% del proprio fabbisogno elettrico con fonti prive di carbonio, si ricorda che almeno il 10% del fabbisogno deve essere coperto con il ricorso a "l'acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine (PPA)" oppure almeno il 5% con il ricorso a "l'autoproduzione di energia elettrica in sito o in prossimità".
3. **Acquisizione e annullamento GO.** In caso di ricorso alla modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 256/2024 "**acquisizione e annullamento di Garanzie di Origine**" il GSE contabilizzerà le GO annullate a favore degli Energivori da parte delle imprese di vendita di energia elettrica. Affinché il GSE possa associare le GO annullate in favore dell'Energivoro, le imprese di vendita devono necessariamente indicare la **Partita IVA dell'Energivoro in fase di annullamento**. Per il soddisfacimento della presente modalità l'Energivoro potrà inoltre acquistare le GO sulle piattaforme di mercato (M-GO) e bilaterale (PB-GO)<sup>6</sup> gestite dal GME e/o sulla piattaforma di scambio internazionale dell'Association of Issuing Bodies (AIB) e/o le aste del GSE, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti previsti per l'ammissione alle piattaforme GME e la partecipazione alle aste del GSE.

### 5.4.1 Inserimento dei dati relativi all'autoproduzione di energia elettrica in sito o in prossimità per l'anno di competenza 2024

---

<sup>6</sup> Piattaforme predisposte dal GME, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della deliberazione ARG/elt 104/11 e adeguate ai sensi di quanto previsto all'articolo 20, commi 4 e 5 del DM 224 del 14 luglio 2023 (DM GO)



A seguito dell'avvenuta apertura del Conto Proprietà, l'Energivoro che, per l'anno 2024, intenda ottenere l'inclusione degli autoconsumi rinnovabili in sito e/o in linea diretta nel calcolo della c.d. Quota Green, dovrà presentare una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/200. La DSAN dovrà essere compilata sul Portale GO dagli Energivori con le informazioni relative all'anno di agevolazione 2024 (si veda paragrafo 4) e corredata del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'impresa energivora, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno 2025.

## 5.4.2 Funzionalità di visualizzazione a disposizione dell'Energivoro

All'interno della propria sezione sul Portale GO l'Energivoro potrà visualizzare i quantitativi di Garanzie di Origine, suddivisi per tipologia e i quantitativi di energia elettrica rinnovabile autoconsumata in sito e/o in prossimità, a partire dalla data di apertura del proprio Conto Proprietà. La visualizzazione dei suddetti quantitativi riferiti alle modalità con le quali l'Energivoro può soddisfare la condizionalità di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b, del DL 131/2024, permette all'Energivoro di intervenire laddove, ad esempio, il quantitativo di GO totale non sia in linea con le sue aspettative. Tale intervento può essere effettuato dall'Energivoro entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno di controllo T+1, vale a dire entro la data ultima per l'annullamento delle GO per la competenza dell'anno T.

Le visualizzazioni a disposizione dell'Energivoro sono le seguenti:

- quantitativo di energia elettrica rinnovabile autoprodotta annua in sito, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a) numero 1) del DLGS199/2021 [MWh] autodichiarato dall'Energivoro sulla DSAN;
- quantitativo di energia elettrica rinnovabile autoprodotta annua in linea diretta ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a) numero 2.1) del DLGS199/2021 [MWh] autodichiarato dall'Energivoro sulla DSAN;
- quantitativo di GO PPA [MWh] annullate automaticamente sul Conto Proprietà dell'Energivoro;
- quantitativo di GO [MWh] annullate automaticamente sul Conto Proprietà dell'Energivoro e relative a transazioni effettuate dallo stesso Energivoro sulle Piattaforme dei bilaterali e di mercato del GME, sulla Piattaforma dell'Association of Issuing Bodies (AIB) e sulle aste del GSE, ovvero mediante trasferimento interno con riferimento all'energia elettrica autoconsumata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lett. a), num. 2.2) del DLGS 199/2021;

- quantitativo di GO [MWh] annullate in favore dell'Energivoro da parte delle imprese di vendita di energia elettrica con indicazione obbligatoria della Partita IVA di quest'ultimo da parte delle stesse imprese di vendita.

## 5.5 Visualizzazione dell'esito del calcolo

All'interno della propria sezione sul Portale GO, l'Energivoro può visualizzare, il calcolo preliminare eseguito dal GSE come descritto al paragrafo 6.1. Per consentire al GSE di verificare l'ottemperanza agli adempimenti da parte degli Energivori nel rispetto dei termini di cui all'articolo 7, comma 4, del DM 256/2024, l'esito dei calcoli sull'anno T sarà reso definitivo a partire dalla data del 10 giugno dell'anno T+1.

## 5.6 Gestione dell'interlocutorio con il GSE

Qualora l'Energivoro ritenesse che il dato di fabbisogno e/o i quantitativi di GO e/o di energia riferita ad autoconsumo in sito e/o in prossimità visualizzabili sull'apposita sezione del Portale GO, non siano coerenti con i dati a propria disposizione, può richiedere al GSE un interlocutorio inviando una mail a: [interlocutorio.energivorigreen@gse.it](mailto:interlocutorio.energivorigreen@gse.it) avente ad "Oggetto" la Partita IVA dell'Energivoro. La mail sarà attiva a partire dal 1° febbraio 2025. Si specifica che è facoltà dell'Energivoro integrare la propria Quota Green attraverso l'acquisizione di GO, qualora ritenuto opportuno, entro la data ultima per l'annullamento delle GO relative alla competenza dell'anno T, vale a dire entro 31 marzo dell'anno T+1. La fase di interlocutorio si chiuderà il 9 giugno di ciascun anno per consentire al GSE di rendere definitivo l'esito del calcolo della Quota Green nel rispetto dei termini di cui all'articolo 7, comma 4, del DM 256/2024.

## 6. SEZIONE GSE

### 6.1 Calcolo del raggiungimento delle soglie % del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio

Il GSE verifica il raggiungimento delle soglie percentuali del 30% e del 50% a partire dalla data del 1° aprile di ciascun anno. Il calcolo del GSE avviene rapportando i quantitativi di consumi rinnovabili nell'anno T sul quantitativo di fabbisogno elettrico relativo all'ultimo disponibile come comunicato da CSEA. Di seguito si riporta l'algoritmo per l'anno di competenza 2024, primo anno oggetto di agevolazione e quello relativo agli anni successivi, quando la disciplina sarà entrata a regime:



### Algoritmo di calcolo della quota green valido per la competenza 2024

$$Quota\ Green = \frac{(autocons.\ in\ sito\ DSAN_{(MWh)} + autocons.\ linea\ diretta\ DSAN_{(MWh)} + GO\ PPA_{(MWh)} + GO\ annullate\ idv_{(MWh)} + GO\ annullate\ Elettrivoro(MWh^*))}{Fabbisogno\ elettrico_{(MWh)}}$$

\*GO annullate Energivoro (MWh): comprende sia le GO acquistate tramite piattaforme GME e/o AIB e/o Aste GSE, sia le GO da energia immessa in rete riconosciute al Produttore, trasferite sul conto proprietà Energivoro, riferite alla casistica dell'autoconsumo a distanza

### Algoritmo di calcolo della quota green valido a partire dalla competenza 2025

$$Quota\ Green = \frac{(GO\ autocons.\ in\ sito_{(MWh)} + Go\ autocons.\ linea\ diretta_{(MWh)} + GO\ PPA_{(MWh)} + GO\ annullate\ idv_{(MWh)} + GO\ annullate\ Elettrivoro(MWh^*))}{Fabbisogno\ Elettrico_{(MWh)}}$$

\*GO annullate Energivoro (MWh): comprende sia le GO acquistate tramite piattaforme GME e/o AIB e/o Aste GSE, sia le GO da energia immessa in rete riconosciute al Produttore, trasferite sul conto proprietà Energivoro, riferite alla casistica dell'autoconsumo a distanza

L'esito del calcolo, visualizzabile dall'Energivoro secondo le modalità descritte al paragrafo 5.5, è pubblicato dal GSE, nella sezione riservata a ciascun Energivoro. Dopo il 10 giugno di ciascun anno il GSE valida il calcolo che assume uno stato definitivo.

L'esito del controllo del GSE viene trasmesso annualmente alla CSEA, per il tramite di dell'ENEA, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del DM 256/2024.

Se l'esito del calcolo è pari ad un valore incluso tra la percentuale da 0 a 24,9; non raggiungendo quindi la soglia minima per la maturazione del diritto all'agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del suddetto DM, il GSE segnalerà all'Energivoro sulla propria sezione del Portale GO il "mancato raggiungimento della soglia minima di copertura da fonti che non emettono carbonio".

Se l'esito del calcolo è pari ad un valore uguale o maggiore al 25% e inferiore al 30%, il GSE segnalerà all'Energivoro sulla propria sezione del Portale GO il "raggiungimento parziale della soglia minima di copertura da fonti che non emettono carbonio".

Se l'esito del calcolo è pari ad un valore uguale o maggiore al 30%, raggiungendo quindi la soglia minima per la maturazione del diritto all'agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del suddetto DM, il GSE segnalerà all'Energivoro sulla propria sezione del Portale GO il "raggiungimento della soglia minima di copertura da fonti che non emettono carbonio".

Se l'esito del calcolo è pari ad un valore maggiore o uguale al 50%, e altresì sono raggiunte alternativamente le soglie minime del 5% da autoconsumo da fonti rinnovabili o del 10% di approvvigionamento tramite PPA, raggiungendo quindi la soglia minima per la maturazione

della premialità sull'agevolazione prevista dall'**articolo 3, commi 5 e 6**, del DL 131/2024, il GSE segnalerà all'Energivoro sulla propria sezione del Portale GO il "*raggiungimento della soglia minima di copertura da fonti che non emettono carbonio del 50% per l'ottenimento della premialità*".

## **6.2 Verifica annuale dell'ottemperanza agli adempimenti per il raggiungimento delle soglie % del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio**

Per gli anni successivi al 2024, il GSE, in ogni anno successivo all'ottenimento dell'agevolazione da parte degli Energivori, controlla l'ottemperanza agli adempimenti da parte degli stessi ricorrendo alla verifica dell'annullamento delle Garanzie di Origine associate a ciascuna modalità attuativa della presente disciplina, come descritte al paragrafo 5.4.

Con riferimento al 2025, anno di avvio dei controlli sull'annualità 2024, nelle more della piena implementazione dell'utilizzo del meccanismo delle Garanzie di Origine relative agli autoconsumi rinnovabili, il GSE, per l'effettuazione delle verifiche relative alla Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio presentate dagli Energivori, si riserva di richiedere ai competenti gestori di rete le misure della produzione lorda di energia elettrica, ove rilevata, e dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete per gli impianti presenti nella DSAN.

Con riferimento ai dati autodichiarati dagli Energivori tramite DSAN, i controlli del GSE potranno essere svolti anche successivamente alla data del 30 giugno dell'anno T+1 e inviati alla CSEA, per il tramite dell'ENEA, per l'eventuale aggiornamento dell'esito dell'accertamento.

Il GSE effettua attività di verifica sugli impianti qualificati IGO e sugli impianti convenzionati con il GSE la cui energia è oggetto di ritiro da parte dello stesso GSE nel rispetto della normativa vigente applicabile.